**ALLEGATO XXVI – Tabelle e modelli per l'informativa sul rischio di controparte Istruzioni**

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439 del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la loro esposizione al rischio di controparte di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)[[1]](#footnote-1) seguendo le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare le tabelle e i modelli di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.

**Tabella EU CCRA: informativa qualitativa sul rischio di controparte (CCR)**   
(caselle di testo libero)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere da a) a d), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare la tabella EU CCRA di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| a) | Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono una descrizione della metodologia utilizzata per assegnare i limiti definiti in termini di capitale interno e di credito relativi alle esposizioni creditizie verso la controparte, compresi i metodi per assegnare tali limiti alle esposizioni verso le controparti centrali. |
| b) | Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono una descrizione delle politiche in materia di garanzie e altri strumenti di attenuazione del rischio di credito, quali le politiche in materia di garanzie reali e riserve di credito. |
| c) | Nel pubblicare le informazioni prescritte all'articolo 439, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti forniscono una descrizione delle politiche rispetto al rischio di correlazione sfavorevole definito all'articolo 291 di tale regolamento. |
| d) | Conformemente all'articolo 431, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti integrano le informazioni di cui sopra con eventuali altri obiettivi di gestione del rischio e le pertinenti politiche relative a tale regolamento. |
| e) | Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 439, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013, gli enti indicano l'importo delle garanzie reali che dovrebbero fornire in caso di ribasso del loro rating di credito.  Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dalla pubblicazione di tali informazioni qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni ivi indicate potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi. |

**Modello EU CCR1: analisi dell'esposizione al CCR per metodo** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettere f), g) e k), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR1 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Da questo modello sono esclusi i requisiti di fondi propri per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013), come definite ai fini del modello EU CCR8. Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, nel modello sono inclusi i valori dell'esposizione prima e dopo l'effetto dell'attenuazione del rischio di credito determinati in base ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del metodo utilizzato, conformemente all'articolo 439, lettera g), di tale regolamento e gli importi dell'esposizione al rischio associati ripartiti per metodo applicabile.
3. Gli enti che utilizzano i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezioni da 4 a 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 indicano, nella descrizione che accompagna il modello, l'entità delle loro operazioni su derivati in bilancio e fuori bilancio, calcolata conformemente all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 2, di tale regolamento, a seconda dei casi, in applicazione dell'articolo 439, lettera m), del medesimo regolamento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| EU-1 | **Metodo dell'esposizione originaria (per i derivati)**  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per cui gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa \* (RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente all'articolo 282 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questo metodo semplificato per calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati può essere utilizzato solo dagli entiche soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 2 o 4, della parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU-2 | **Metodo standardizzato semplificato per il CCR (SA-CCR semplificato per i derivati)**  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per cui gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa \* (RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente all'articolo 281 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Questo metodo standardizzato semplificato per calcolare il valore dell'esposizione delle posizioni in derivati può essere utilizzato solo dagli enti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 273 bis, paragrafo 1 o 4, della parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 1 | **Metodo standardizzato per il CCR (SA-CCR per i derivati)**  Derivati e operazioni con regolamento a lungo termine per cui gli enti hanno scelto di calcolare il valore dell'esposizione come prodotto di alfa\*(RC + PFE) dove α = 1,4 e RC e PFE sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 2 | **IMM (per derivati e SFT)**  Derivati, operazioni con regolamento a lungo termine e SFT per cui gli enti sono stati autorizzati a calcolare il valore dell'esposizione utilizzando il metodo dei modelli interni (IMM) conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| EU-2a | **Di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di finanziamento tramite titoli**  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo SFT ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 139, del regolamento (UE) n. 575/2013, per cui gli enti sono stati autorizzati a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM. |
| EU-2b | **Di cui insiemi di attività soggette a compensazione contenenti derivati e operazioni con regolamento a lungo termine**  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti solo strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 e operazioni con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 272, punto 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, per i quali gli enti sono stati autorizzati a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM. |
| EU-2c | **Di cui da insiemi di attività soggette ad accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti**  Insiemi di attività soggette a compensazione contenenti operazioni di diverse categorie di prodotti (articolo 272, punto 11, del regolamento (UE) n. 575/2013), ossia derivati e SFT, per i quali esiste un accordo di compensazione contrattuale tra prodotti differenti ai sensi dell'articolo 272, punto 25, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali gli enti sono stati autorizzati a determinare il valore dell'esposizione utilizzando l'IMM. |
| 3, 4 | **Metodo semplificato per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT) e metodo integrale per il trattamento delle garanzie reali finanziarie (per le SFT)**  Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito e operazioni di finanziamento con margini per le quali gli enti hanno deciso di determinare il valore dell'esposizione ai sensi degli articoli 222 e 223 della parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, anziché ai sensi dell'articolo 271, paragrafo 2, della parte tre, titolo II, capo 6, di tale regolamento. |
| 5 | **VaR per le SFT**  Operazioni di vendita con patto di riacquisto, operazioni di concessione o assunzione di titoli o merci in prestito, operazioni di finanziamento con margini o altre operazioni correlate ai mercati finanziari diverse da operazioni in derivati per le quali (conformemente all'articolo 221 del regolamento (UE) n. 575/2013) il valore dell'esposizione è calcolato utilizzando un metodo basato su modelli interni (IMA) che tenga conto degli effetti di correlazione tra le posizioni in titoli soggette all'accordo quadro di compensazione e della liquidità degli strumenti interessati. |
| 6 | **Totale** |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a, b | **Costo di sostituzione (RC) ed esposizione potenziale futura (PFE)**  RC e PFE sono calcolati:  - conformemente all'articolo 282, paragrafi 3 e 4, della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso del metodo dell'esposizione originaria (riga EU-1 di questo modello);  - conformemente all'articolo 281 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso del metodo SA-CCR semplificato (riga EU-2 di questo modello);  - conformemente agli articoli 275 e 278 della parte tre, titolo II, capo 6, sezioni 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel caso del metodo SA-CCR (riga 1 di questo modello).  Gli enti indicano la somma dei costi di sostituzione per tutti gli insiemi di attività soggette a compensazione nelle righe corrispondenti. |
| c | **Esposizione attesa positiva effettiva (EPE effettiva)**  L'EPE effettiva per insieme di attività soggette a compensazione è definita all'articolo 272, punto 22, del regolamento (UE) n. 575/2013 ed è calcolata conformemente all'articolo 284, paragrafo 6, di tale regolamento.  L'EPE effettiva da indicare qui è quella applicata per la determinazione dei requisiti di fondi propri conformemente all'articolo 284, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, ossia l'EPE effettiva calcolata utilizzando i dati di mercato correnti o l'EPE effettiva calcolata utilizzando una calibrazione di stress, a seconda di quale determini un requisito di fondi propri più elevato.  Gli enti specificano nella descrizione che accompagna questo modello quale EPE effettiva è stata inserita. |
| d | **Alfa utilizzata per il calcolo del valore dell'esposizione a fini regolamentari**  Il valore di α è fissato a 1,4 nelle righe EU-1, EU-2 e 1 di questo modello conformemente all'articolo 282, paragrafo 2, all'articolo 281, paragrafo 1, e all'articolo 274, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai fini del metodo dei modelli interni, α può essere il valore predefinito pari a 1,4 o un altro valore se le autorità competenti ne richiedono uno superiore conformemente all'articolo 284, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 o autorizzano gli enti a utilizzare le proprie stime interne conformemente all'articolo 284, paragrafo 9, della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 6, di tale regolamento. |
| e | **Valore dell'esposizione pre-CRM**  Il valore dell'esposizione pre-CRM per le attività soggette al CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dell'effetto della compensazione, ma senza tener conto di eventuali altre tecniche di attenuazione del rischio di credito (ad esempio garanzie fornite come margine).  Nel caso delle SFT, la componente in titoli non è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in caso di ricevimento di una garanzia reale e pertanto non diminuisce il valore dell'esposizione. Al contrario la componente in titoli delle SFT è presa in considerazione nella determinazione del valore dell'esposizione pre-CRM in modo regolare in caso di fornitura di una garanzia reale.  Inoltre le operazioni assistite da garanzia reale sono trattate come non garantite, ossia non si applicano effetti di marginazione.  Nel caso delle operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole, il valore dell'esposizione pre-CRM deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Il valore dell'esposizione pre-CRM non tiene conto della deduzione della perdita per CVA sostenuta conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013.  L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni pre-CRM nella rispettiva riga. |
| f | **Valore dell'esposizione (post-CRM)**  Il valore dell'esposizione post-CRM per le attività soggette al CCR è calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, avendo applicato tecniche di CRM a norma della parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del medesimo regolamento.  Nel caso delle operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole, il valore dell'esposizione deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Conformemente all'articolo 273, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, la perdita per CVA sostenuta non è dedotta dal valore dell'esposizione post-CRM.  L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga. |
| g | **Valore dell'esposizione**  Valore dell'esposizione per le attività soggette al CCR calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, che è l'importo pertinente ai fini del calcolo dei requisiti di fondi propri, vale a dire avendo applicato tecniche di attenuazione del rischio di credito conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del suddetto regolamento e considerando la deduzione della perdita per CVA sostenuta di cui all'articolo 273, paragrafo 6, del medesimo regolamento.  Il valore dell'esposizione per le operazioni per le quali è stato individuato uno specifico rischio di correlazione sfavorevole deve essere determinato conformemente all'articolo 291 del regolamento (UE) n. 575/2013.  Nei casi in cui per una singola controparte sia utilizzato più di un metodo per il CCR, la perdita per CVA sostenuta, dedotta a livello di controparte, è assegnata al valore dell'esposizione dei diversi insiemi di attività soggette a compensazione in ogni metodo CCR che riflettono la proporzione del valore dell'esposizione post-CRM dei rispettivi insiemi di attività soggette a compensazione rispetto al valore dell'esposizione complessiva post-CRM della controparte.  L'ente indica la somma di tutti i valori delle esposizioni post-CRM nella rispettiva riga. |
| h | **RWEA**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio, come definiti all'articolo 92, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, calcolati conformemente all'articolo 107 di tale regolamento, per gli elementi i cui fattori di ponderazione del rischio sono stimati sulla base dei requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e per i quali il valore dell'esposizione per attività soggetta al CCR è calcolato conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del medesimo regolamento. |

**Modello EU CCR3 – Metodo standardizzato: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni regolamentare e ponderazione del rischio** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 444, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR3 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Gli enti che utilizzano il metodo standardizzato per il rischio di credito per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante una CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento, pubblicano le informazioni riportate di seguito.
3. Se ritiene che le informazioni richieste in questo modello non siano significative perché le esposizioni e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio non sono significativi, l'ente può scegliere di non pubblicare il modello. L'ente è tuttavia tenuto a spiegare in un commento descrittivo perché ritiene che le informazioni non siano significative, includendo una descrizione delle esposizioni nei portafogli interessati e il totale aggregato degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio derivanti da tali esposizioni.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1-9 | **Classi di esposizioni**  Queste righe si riferiscono alle classi di esposizioni regolamentari, come definite agli articoli da 112 a 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013. In ciascuna riga sono indicati i corrispondenti valori delle esposizioni (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1). |
| 10 | **Altre posizioni**  Si tratta delle attività soggette a uno specifico fattore di ponderazione del rischio di cui all'articolo 134 della parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 e di ogni altra posizione non compresa nelle righe da 1 a 9 di questo modello. In questa voce rientrano inoltre le attività non dedotte in applicazione dell'articolo 39 del regolamento (UE) n. 575/2013 (pagamenti in eccesso di imposte, riporti di perdite fiscali e attività fiscali differite che non si basano sulla redditività futura), dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 575/2013 (attività dei fondi pensione a prestazioni definite), degli articoli 46 e 469 del regolamento (UE) n. 575/2013 (investimenti non significativi nel capitale CET1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 49 e 471 del regolamento (UE) n. 575/2013 (partecipazioni in imprese di assicurazione indipendentemente dal fatto che esse siano sottoposte a vigilanza ai sensi della direttiva sui conglomerati), degli articoli 60 e 475 del regolamento (UE) n. 575/2013 (investimenti non significativi e significativi, detenuti indirettamente, in capitale aggiuntivo AT1 di soggetti del settore finanziario), degli articoli 70 e 477 del regolamento (UE) n. 575/2013 (posizioni non significative e significative, detenute indirettamente e sinteticamente, di capitale T2 emesso da un soggetto del settore finanziario) non assegnate ad altre classi di esposizioni, né a partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario se non hanno ricevuto un fattore di ponderazione del rischio pari al 1 250 % in applicazione dell'articolo 36, lettera k), della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 11 | **Valore dell'esposizione complessiva** |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a-k | Queste colonne si riferiscono alle classi di merito di credito/ai fattori di ponderazione del rischio di cui alla parte tre, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 per i quali sono indicati i corrispondenti valori dell'esposizione (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1). |
| l | **Valore dell'esposizione complessiva** |

**Modello EU CCR4 – Metodo IRB: esposizioni soggette al CCR per classe di esposizioni e scala di PD** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 452, lettera g), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR4 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Gli enti che utilizzano il metodo avanzato o il metodo IRB di base per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio (esclusi quelli derivati dai requisiti di fondi propri per il rischio di CVA e per le esposizioni compensate mediante CCP) per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente all'articolo 107 del regolamento (UE) n. 575/2013, indipendentemente dal metodo CCR utilizzato per determinare i valori delle esposizioni conformemente alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, di tale regolamento, pubblicano le informazioni riportate di seguito.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| Da 1 a 8 | **Scala di PD**  Le esposizioni soggette al CCR sono assegnate alla categoria appropriata della scala di PD fissa sulla base della PD stimata per ciascun debitore assegnato a questa classe di esposizioni (senza tener conto di sostituzioni dovute all'esistenza di una garanzia o di un derivato su crediti). Gli enti associano ciascuna esposizione alla scala di PD indicata nel modello, tenendo conto anche di scale continue. Tutte le esposizioni in stato di default sono incluse nella categoria corrispondente a una PD del 100 %. |
| Da 1 a x | **Classe di esposizioni X**  Si riferisce alle diverse classi di esposizioni elencate all'articolo 147 della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| x e y | **Totale parziale (classe di esposizioni X) / Totale (tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR)**  Il totale (parziale) dei valori delle esposizioni, degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio e del numero dei debitori è pari alla somma delle rispettive colonne. Per quanto riguarda i diversi parametri "PD media", "LGD media", "Durata media" e "Densità degli RWEA", si applicano le definizioni seguenti in relazione al campione della classe di esposizioni X o a tutte le classi di esposizioni pertinenti per il CCR. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore dell'esposizione**  Valore dell'esposizione (cfr. la definizione fornita nella colonna g del modello EU CCR1)*,* ripartito per classi di esposizioni e la scala di PD data di cui alla parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| b | **PD media ponderata per l'esposizione (%)**  Media delle PD di singole classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione definito nella colonna a di questo modello. |
| c | **Numero di debitori**  Il numero di soggetti giuridici o debitori assegnati a ciascuna categoria della scala di PD fissa, che sono stati valutati separatamente, indipendentemente dal numero dei diversi prestiti o esposizioni concessi.  Se diverse esposizioni verso lo stesso debitore sono valutate separatamente, esse sono conteggiate separatamente. Tale situazione può verificarsi se esposizioni distinte verso lo stesso debitore sono assegnate a classi di debitori diverse conformemente all'articolo 172, paragrafo 1, lettera e), seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| d | **LGD media ponderata per l'esposizione (%)**  Media delle LGD delle classi di debitori ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione.  La LGD indicata corrisponde alla stima finale della LGD utilizzata nel calcolo dei requisiti di fondi propri ottenuti considerando gli effetti della CRM e le condizioni di recessione, se del caso.  In caso di esposizioni soggette al trattamento del *double default*, la LGD da indicare è la LGD selezionata conformemente all'articolo 161, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Per le esposizioni in stato di default secondo il metodo A-IRB si applicano le disposizioni dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013. La LGD indicata corrisponde alla stima della LGD in stato di default. |
| e | **Durata media ponderata per l'esposizione (anni)**  Media delle durate del debitore in anni ponderate per il corrispondente valore dell'esposizione di cui alla colonna a di questo modello.  Il valore della durata indicato è determinato conformemente all'articolo 162 del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| f | **RWEA**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio calcolati conformemente ai requisiti della parte tre, titolo II, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni verso amministrazioni centrali e banche centrali, enti e imprese, l'importo dell'esposizione ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 153, paragrafi da 1 a 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; si tiene conto dei fattori di sostegno alle PMI e alle infrastrutture determinati conformemente agli articoli 501 e 501 bis del regolamento (UE) n. 575/2013; per le esposizioni in strumenti di capitale nell'ambito del metodo PD/LGD, l'importo delle esposizioni ponderato per il rischio calcolato conformemente all'articolo 155, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| g | **Densità degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio**  Rapporto tra gli importi complessivi delle esposizioni ponderati per il rischio (nella colonna f di questo modello) e il valore dell'esposizione (nella colonna a di questo modello). |

**Modello EU CCR5: composizione delle garanzie reali per le esposizioni soggette al CCR -** Colonne fisse

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR5 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Questo modello è compilato con il valore equo delle garanzie reali (fornite o ricevute) utilizzate nelle esposizioni al CCR relative a operazioni su derivati o a SFT, a prescindere dal fatto che le operazioni siano compensate o meno tramite una CCP e che le garanzie reali siano o meno fornite a una CCP.
3. Ove la banca centrale di uno Stato membro fornisca assistenza di liquidità sotto forma di operazioni di swap con garanzie reali, l'autorità competente può esentare gli enti dalla pubblicazione delle informazioni di questo modello qualora detta autorità competente ritenga che la pubblicazione delle informazioni potrebbe rivelare che è stata fornita assistenza di liquidità di ultima istanza. A tali fini l'autorità competente fissa soglie adeguate e criteri obiettivi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1-8 | **Tipo di garanzia reale**  Disaggregazione per tipo di garanzia reale |
| 9 | **Totale** |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a, c, e e g | **Separato**  Garanzie reali non aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| b, d, f e h | **Non separato**  Garanzie reali aggredibili in caso di procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 300, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| Da a a d | **Garanzie reali utilizzate in operazioni su derivati**  Garanzie reali (comprese quelle sotto forma di margine iniziale e margine di variazione) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a strumenti derivati di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013 o a un'operazione con regolamento a lungo termine ai sensi dell'articolo 271, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, che non sono ammissibili come SFT. |
| Da e a h | **Garanzie reali utilizzate in SFT**  Garanzie reali (compresi il margine iniziale e il margine di variazione, nonché le garanzie reali che appaiono nella componente titoli dell'SFT) utilizzate nelle esposizioni soggette al CCR relative a SFT o a un'operazione con regolamento a lungo termine non ammissibile come derivato. |

**EU CCR6: esposizioni in derivati su crediti** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR6 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1-6 | **Nozionali**  Somma degli importi nozionali assoluti dei derivati prima di qualsiasi compensazione, ripartiti per tipo di prodotto. |
| 7-8 | **Fair value (valori equi)**  Valori equi ripartiti per attività (valori equi positivi) e passività (valori equi negativi). |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a-b | **Protezione in forma di derivati su crediti**  Protezione in forma di derivati su crediti acquistata o venduta conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013. |

**Modello EU CCR7: prospetti degli RWEA delle esposizioni soggette al CCR nell'ambito dell'IMM** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 438, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR7 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Gli enti che utilizzano l'IMM per calcolare gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per tutte o parte delle loro esposizioni soggette al CCR conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013, a prescindere dal metodo del rischio di credito utilizzato per determinare i corrispondenti fattori di ponderazione del rischio, pubblicano un rendiconto che illustra le variazioni degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio dei derivati e delle SFT nell'ambito di applicazione dell'IMM differenziati per fattori chiave e basati su stime ragionevoli.
3. Da questo modello sono esclusi gli importi ponderati per il rischio di CVA (parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013) e le esposizioni verso una controparte centrale (parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013).
4. Gli enti indicano i flussi di RWEA come variazioni tra gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa (come specificato di seguito nella riga 9 di questo modello) e gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio al termine del periodo di riferimento dell'informativa precedente (come specificato di seguito nella riga 1 di questo modello; nel caso di informative trimestrali, al termine del trimestre precedente al trimestre del periodo di riferimento dell'informativa). Gli enti possono integrare la propria informativa nell'ambito del terzo pilastro pubblicando le stesse informazioni per i tre trimestri precedenti.
5. Nella descrizione che accompagna il modello gli enti spiegano i dati indicati nella riga 8 del medesimo modello, ossia ogni altra determinante che contribuisca in modo significativo alle variazioni degli RWEA.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1 | **RWEA alla fine del precedente periodo di informativa**  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del precedente periodo di informativa. |
| 2 | **Dimensione delle attività**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a variazioni organiche delle dimensioni e della composizione del portafoglio (compresa la creazione di nuove attività e le esposizioni in scadenza) ma escluse le variazioni di dimensione del portafoglio dovute ad acquisizioni e dismissioni di soggetti. |
| 3 | **Qualità creditizia delle controparti**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a variazioni della qualità valutata delle controparti dell'ente misurata nel quadro del rischio di credito, qualunque sia il metodo utilizzato dall'ente.  Questa riga include inoltre le potenziali variazioni degli RWEA dovute ai modelli IRB quando l'ente utilizza il metodo IRB. |
| 4 | **Aggiornamenti del modello (solo IMM)**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute all'attuazione del modello, a modifiche dell'ambito di applicazione del modello o ad eventuali modifiche volte a ovviare alle debolezze del modello.  Questa riga riflette solo le modifiche dell'IMM. |
| 5 | **Metodologia e politica (solo IMM)**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a modifiche metodologiche nei calcoli derivanti da cambiamenti nella politica di regolamentazione, come i nuovi regolamenti (solo nell'IMM). |
| 6 | **Acquisizioni e dismissioni**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute a modifiche delle dimensioni del portafoglio derivanti da acquisizioni e dismissioni di soggetti. |
| 7 | **Oscillazioni del cambio**  Variazioni (positive o negative) degli RWEA dovute ad oscillazioni della conversione in valuta. |
| 8 | **Altro**  Questa categoria è utilizzata per le variazioni (positive o negative) degli RWEA che non possono essere attribuite alle categorie precedenti. Gli enti includono in questa riga la somma delle suddette variazioni degli RWEA. Gli enti illustrano ulteriormente, nella descrizione che accompagna questo modello, ogni altra determinante significativa delle variazioni degli importi ponderati per il rischio nell'arco del periodo di informativa. |
| 9 | **RWEA alla fine del periodo di informativa corrente**  Importi ponderati per il rischio delle esposizioni soggette al CCR nel quadro dell'IMM alla fine del periodo di informativa corrente. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **RWEA** |

**Modello EU CCR8: esposizioni verso CCP** (formato fisso)

1. Gli enti pubblicano le informazioni di cui all'articolo 439, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 seguendo le istruzioni fornite di seguito nel presente allegato per compilare il modello EU CCR8 di cui all'allegato XXV delle soluzioni informatiche dell'ABE.
2. Esposizioni verso CCP: contratti e operazioni elencati all'articolo 301, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 fintantoché sono in corso con una CCP, comprese le esposizioni per operazioni relative a CCP ai sensi dell'articolo 300, punto 2, di tale regolamento, per le quali i requisiti di fondi propri sono calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del medesimo regolamento.

|  |  |
| --- | --- |
| **Riferimenti giuridici e istruzioni** | |
| **Numero di riga** | **Spiegazione** |
| 1-10 | **CCP qualificata (QCCP)**  Una controparte centrale qualificata o "QCCP" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 88, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 e 8  17 e 18 | **Margine iniziale**  Gli enti indicano i valori equi delle garanzie reali ricevute o fornite come margine iniziale di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 140, del regolamento (UE) n. 575/2013.  Ai fini di questo modello, il margine iniziale non include i contributi versati a una CCP per meccanismi di ripartizione delle perdite (ad esempio, nei casi in cui una CCP utilizza il margine iniziale per ripartire le perdite tra i partecipanti diretti, esso sarà trattato come esposizione del fondo di garanzia). |
| 9 e 19 | **Contributi prefinanziati al fondo di garanzia**  Contributo al fondo di garanzia di una CCP versato dall'ente.  "Fondo di garanzia" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 20 | **Contributi non finanziati al fondo di garanzia**  Contributi impegnati contrattualmente da un ente che opera come partecipante diretto allo scopo di metterli a disposizione di una CCP dopo che detta CCP ha esaurito il suo fondo di garanzia, per coprire le perdite subite in seguito al default di uno o più dei suoi partecipanti diretti. "Fondo di garanzia" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 89, del regolamento (UE) n. 575/2013. |
| 7 e 17 | **Separato**  Si veda la definizione contenuta nel modello EU CCR5. |
| 8 e 18 | **Non separato**  Si veda la definizione contenuta nel modello EU CCR5. |
| **Lettera della colonna** | **Spiegazione** |
| a | **Valore dell'esposizione**  Valore dell'esposizione calcolato conformemente ai metodi di cui alla parte tre, titolo II, capi 4 e 6, del regolamento (UE) n. 575/2013 per le operazioni rientranti nell'ambito di applicazione della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento, dopo l'applicazione delle pertinenti rettifiche di cui agli articoli 304, 306 e 308 della suddetta sezione.  Un'esposizione può essere un'esposizione da negoziazione ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 91, del regolamento (UE) n. 575/2013. Il valore dell'esposizione indicato è l'importo rilevante per il calcolo dei requisiti di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, del regolamento (UE) n. 575/2013, tenendo conto dei requisiti di cui all'articolo 497 di tale regolamento durante il periodo transitorio previsto in detto articolo. |
| b | **RWEA**  Importi delle esposizioni ponderati per il rischio di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 calcolati conformemente all'articolo 107 della parte tre, titolo II, capo 6, sezione 9, di tale regolamento. |

1. Regolamento (UE) n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, come modificato dal regolamento (UE) 2024/1623 ([GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/AUTO/?uri=OJ:L:2013:176:TOC)); [regolamento - UE - 2024/1623 - IT - EUR-Lex (europa.eu)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:L_202401623)). [↑](#footnote-ref-1)